



Pubblicato all'Ufficio della  
Autorità Portuale di Venezia  
dal 12.01.99 al 1.02.99  
Venezia, 2.02.99  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
L. GEC

# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 68 DEL 12 GEN. 1999

## Concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi – Regolamento

### IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce alle Autorità Portuali il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, punto B) individua, quale servizio di interesse generale, la pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), nonché la pulizia e il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

VISTO il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal D.Lgs. 242/1996 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che in ambito portuale è funzionante un impianto di termodistruzione dei rifiuti, conforme a quanto previsto dal citato D.Lgs. 22/1997 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 21 aprile 1995, presso il quale possono essere conferiti tra l'altro i rifiuti alimentari prodotti dalle navi in sosta presso il Porto di Venezia, al fine di eliminare ogni possibile veicolo di agenti patogeni;

CONSIDERATA inoltre la necessità di regolamentare la materia sull'asporto rifiuti dalle navi in sosta presso il Porto di Venezia, compito che viene attribuito alle Autorità Portuali dalla già citata Legge 84/1994;

SENTITO al riguardo il parere da parte dell'Autorità Marittima e della Sanità Marittima di Venezia;



# *Autorità Portuale di Venezia*

RIEUNTO necessario emanare apposito Regolamento concernente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi.

## ORDINA

Articolo unico: E' fatto obbligo al concessionario del servizio citato in premessa di rispettare le norme contenute nell'allegato Regolamento che forma parte integrante della presente Ordinanza.

ALL

IL PRESIDENTE  
Claudio Boniciolli



# *Autorità Portuale di Venezia*

## CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI

### REGOLAMENTO

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Definizione di rifiuto
- Art. 3 – Ambito del servizio di asporto rifiuti
- Art. 4 – Norme relative ai rifiuti di origine alimentare
- Art. 5 – Raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 6 – Personale addetto al servizio
- Art. 7 – Obblighi del concessionario
- Art. 8 - Riciclaggio
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Varie

### Art. 1 – Campo di applicazione

Sono soggette alle norme del presente Regolamento tutte le navi identificate dall'art. 2.4 della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle stesche (MARPOL 73/78), battenti bandiera di un Paese firmatario della suddetta convenzione, senza limitazione di stazza, né di navigazione, né di tipologia.

### Art. 2 – Definizione di rifiuto

- 1) **Rifiuti prodotti da nave:** rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina e di camera, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità.
- 2) **Rifiuti associati al carico:** materiali quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio, legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico, stracci, bottiglie, utensili per cucina e simili anche frantumati, ecc., non prodotti dalla nave in senso stretto.
- 3) **Residui del carico:** resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia.
- 4) **Rifiuti urbani pericolosi:** pile, scarti ospedalieri, ecc.

Si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla:

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1998, n. 30;
- Ordinanza 21 aprile 1995 del Ministero della Sanità;
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

### Art. 3 – Ambito del servizio di asporto

L'ambito entro il quale viene svolto il servizio di asporto rifiuti prodotti dalle navi coincide con la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia, individuata con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994.

### Art. 4 – Norme relative ai rifiuti di origine alimentare

Tutte le navi in sosta nel porto di Venezia hanno l'obbligo di conferire giornalmente i rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ai servizi di cucina e cambusa, nonché da quelli normalmente adibiti ad uso ristoro, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, al concessionario del servizio di pulizia e raccolta di rifiuti portuali.

L'obbligo di cui al punto precedente è riferito alle navi per le quali siano trascorse 24 ore dall'ultimo conferimento di rifiuti. Le navi che partono prima di tale termine sono esonerate dal rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente qualora dimostrano di avere un contratto con un impianto di ricezione portuale che si trovi sulla rotta ad una distanza tale da consentire il conferimento dei rifiuti entro 24 ore dall'ultimo ritiro.

I rifiuti di cui trattasi devono essere collocati in appositi sacchi a perdere in materia plastica, impermeabili, di adeguata robustezza e tali che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

Le operazioni di trasbordo dei rifiuti da nave ad imbarcazione devono essere eseguite a cura del personale di bordo entro 20 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta (oltre tale limite di attesa il concessionario potrà applicare una maggiorazione tariffaria); a tal fine i sacchi contenenti i rifiuti di camera e di cucina, nonché le spazzature ed altri materiali di rifiuto dovranno essere preventivamente accentrati in luogo opportuno della nave in attesa del ritiro da parte del concessionario, che dovrà compiere le relative operazioni senza pregiudizio della sicurezza.

Il servizio di raccolta rifiuti viene effettuato una volta al giorno per tutti i giorni di permanenza in porto della nave (anche se priva di rifiuti da consegnare), con personale professionalmente preparato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

La raccolta deve essere effettuata con appositi mezzi (imbarcazioni ed autocarri) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita di rifiuti o dei colaggi prodotti dai rifiuti durante il loro trasporto fino al luogo di trattamento o smaltimento. I mezzi in questione devono essere dichiarati idonei sia dal punto di vista della navigazione, della circolazione stradale, che sotto l'aspetto sanitario.

Durante la sosta non operativa del natante, il personale di barca dovrà tenere chiusi i portelloni dei contenitori, al fine di evitare esalazioni moleste e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, provvedendo altresì alla loro evacuazione evitando ogni versamento a mare, anche accidentale. Nel qual caso, dovrà essere provveduto all'immediata bonifica dell'area interessata dall'inquinamento causato dal versamento.

I natanti utilizzati per il servizio asporto rifiuti dovranno riportare la scritta indicante l'attività cui essi sono stati autorizzati a svolgere.

Il concessionario, dopo la raccolta dei rifiuti, dovrà consegnare al personale di bordo apposita ricevuta dalla quale risultino:

- i dati identificativi del concessionario;
- il nome della nave;
- il quantitativo dei rifiuti ritirati;
- la data e l'ora del servizio effettuato.

Completata l'operazione di raccolta dei rifiuti di cui sopra, la ditta concessionaria provvederà a trasportarli presso gli impianti di smaltimento o, dove previsto, presso impianti di termodistruzione o di autoclavaggio siti in ambito doganale.

Il concessionario dovrà mantenere sempre puliti i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, lavati e disinfettati con frequenza almeno settimanale, o ogni qualvolta si rendesse necessario.

### **Art. 5 – Raccolta differenziata dei rifiuti**

Tutte le navi in sosta nel porto di Venezia hanno l'obbligo di effettuare a bordo la raccolta differenziata dei rifiuti, separando quelli alimentari dalle materie plastiche e dagli altri rifiuti quali carta, stracci, oggetto di vetro, di metallo, bottiglie, utensili da cucina, materiali di avvolgimento, legatura ed imballaggio, comprensivi dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci) ecc.

A richiesta il concessionario potrà fornire alle navi che sostano per più di una giornata i sacchi aventi caratteristiche diverse a seconda della tipologia del rifiuto da immettere.

### **Art. 6 – Personale addetto al servizio**

Il personale in servizio addetto ai natanti deve portare, ben visibile, apposito tesserino di identificazione personale, sul quale deve essere riportata la scritta "ASPORTO RIFIUTI PORTUALI"

### **Art. 7 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario è tenuto a comunicare trimestralmente all'Autorità Portuale la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto del servizio svolto in porto.

Detta comunicazione non sostituisce quella indicata al comma 3, dell'art. 11 del D. Lgs 22/1997 che, per tutto l'ambito portuale, viene effettuata dal concessionario di cui sopra, il quale è inoltre tenuto alla compilazione del registro previsto dall'art. 12 dello stesso Decreto Legislativo.

Il concessionario deve essere iscritto all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui all'art. 30 del richiamato Decreto. Esso deve inoltre avere la disponibilità costante dei mezzi, i quali dovranno essere tenuti in perfetta efficienza tecnica e documentale, in particolare, per quanto attiene alle abilitazioni necessarie all'esercizio dell'attività.

Il concessionario dovrà comunicare all'Autorità Portuale, unitamente alla quantità dei rifiuti asportati, l'impianto autorizzato presso il quale saranno conferiti i rifiuti per il loro smaltimento ai sensi della vigente normativa di legge.

Compete al concessionario l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza per la tutela del personale dipendente e dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, ai sensi del DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 833/78, D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

### **Art. 8 – Riciclaggio**

Il concessionario dovrà impegnarsi ad adottare tutte le possibili misure al fine di conferire il maggior quantitativo dei rifiuti raccolti agli impianti di riciclaggio.

#### Art. 9 – Sanzioni

In caso di inadempienze delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Autorità Portuale potrà revocare la concessione del servizio di cui trattasi.

#### Art. 10 – Varie

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, di quelle previste dal Capitolato speciale d'appalto, nonché della normativa vigente di legge in materia, ancorché non espressamente citata.

Venezia, 12 GEN. 1999